



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5001

Seduta del 05/07/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL FINANZIAMENTO DI CONTRATTI AGGIUNTIVI DI FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Paola Palmieri

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della Direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” e, in particolare, le disposizioni del Titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. (registrato alla Corte dei Conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724) recante il “Riordino delle scuole di Specializzazione di area sanitaria” in attuazione dell'art. 20, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114 del 2014, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.P.C.M. 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”;
- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42., Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. e il decreto legislativo n. 126 del 10/08/2014, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il decreto legislativo n. 104 del 12 settembre 2013, “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
- il D.M. n. 130 del 10 agosto 2017, “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368”;

RICHIAMATA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi in materia di sanità) e s.m.i. , ed in particolare gli articoli seguenti:

- art. 30 che prevede l'istituzione del Comitato di indirizzo con il compito, tra l'altro, di proporre il numero e la tipologia dei contratti aggiuntivi della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

formazione medica specialistica in base alle risorse regionali disponibili;

- art. 33 bis che ha come finalità di incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture pubbliche e private accreditate del servizio sanitario regionale;

RICHIAMATA, altresì:

- la DGR n. XI/1297 del 25 febbraio 2019 con la quale si è provveduto alla costituzione del Comitato di Indirizzo ai sensi dell'art. 30 citato;
- la DGR n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)";
- la DGR n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – quadro economico programmatico";
- la DGR N° XI/ 4508 del 01/04/2021 ad oggetto: "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021";

RILEVATO che il succitato art. 33 bis stabilisce: "3. Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del d.lgs. 368/1999, che:

a) siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
2. residenza in Lombardia da almeno tre anni, alla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione;
3. non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, ad esclusione del caso in cui abbiano restituito quanto percepito;

b) si impegnino, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso il SSR per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni nei cinque anni successivi al conseguimento della specializzazione.

4. Concorrono al computo del periodo di cui al comma 3, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del SSR con contratti di lavoro di qualunque tipologia, per l'accesso ai quali sia idonea la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.

5. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 3, lettera b), il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione fino all'ottanta per cento di quanto percepito, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo modalità e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale.”;

VISTA la nota del 06 Maggio 2021: “Concorso nazionale per l’accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria A.A. 2020/2021 - Contratti aggiuntivi regionali”, con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca invita le Regioni ad adottare con sollecitudine gli adempimenti necessari in ordine ai contratti aggiuntivi finanziati dalle stesse, al fine di consentirne l’inserimento nel prossimo bando di concorso per l’A.A. 2020/2021;

RILEVATO che con provvedimento ad hoc, antecedente l’uscita del bando di concorso, il Ministero dell’Università e della Ricerca rende noto il numero di contratti statali assegnati ad ogni singola scuola di specializzazione e fissa il termine perentorio entro il quale i contratti regionali, dovranno essere comunicati alla Direzione Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio;

PRESO ATTO:

- dell’incontro del 9 giugno 2021 (in modalità videoconferenza) con i Presidi di facoltà di Medicina delle Università Lombarde, per un primo momento di confronto in merito all’assegnazione dei contratti aggiuntivi anno accademico 2020/2021 volti a soddisfare le specifiche esigenze del territorio;
- dell’incontro del 18 giugno 2021 con i Rettori delle Università Lombarde per la condivisione dei fabbisogni necessari a valere sui contratti aggiuntivi a.a. 2020/2021 e conseguente ridefinizione degli stessi;

RITENUTO, pertanto di procedere all’attivazione di n. 94 contratti aggiuntivi regionali secondo quanto riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che nei prossimi anni si continuerà sulla strada intrapresa prevedendo un eventuale incremento di contratti aggiuntivi regionali per la formazione specialistica dei medici in presenza di risorse economiche disponibili;

RILEVATO, inoltre, che i costi dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica, ai sensi del DPCM 7 marzo 2007, ammontano ad euro 25.000,00 annui relativamente ai primi due anni di corso e ad euro 26.000,00 annui per ciascuno degli anni successivi;

PRECISATO che le risorse rese disponibili da Regione Lombardia, relativamente ai



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nuovi contratti aggiuntivi regionali (anno accademico 2020/2021) sono quantificate complessivamente in Euro 10.628.000,00 rientrano nella disponibilità complessiva del Fondo Sanitario Regionale per gli esercizi 2021 (Euro 2.350.000,00,00), 2022 (EURO 2.350.000,00), 2023 (Euro 2.444.000,00) e 2024 (Euro 2.444.000,00) e 2025 (EURO 1.040.000,00) capitoli 13.01.104.8378 previa variazione compensativa a valere sul capitolo 8374 del bilancio regionale 2021, e 13.01.104.8379 del bilancio, previa loro approvazione, come di seguito dettagliato:

- esercizio 2021 - Euro 2.350.000,00:
 - capitolo 13.01.104.8378 – Euro 2.000.000,00 previa variazione compensativa a valere sul capitolo 8374 del bilancio regionale 2021;
 - capitolo 13.01.104.8379 – Euro 350.000,00;

- esercizio 2022 - Euro 2.350.000,00:
 - capitolo 13.01.104.8378 – Euro 2.000.000,00
 - capitolo 13.01.104.8379 – Euro 350.000,00;

- esercizio 2023 - Euro 2.444.000,00:
 - capitolo 13.01.104.8378 – Euro 2.080.000,00;
 - capitolo 13.01.104.8379 – Euro 364.000,00;

- esercizio 2024 - Euro 2.444.000,00:
 - capitolo 13.01.104.8378 – 2.080.000,00;
 - capitolo 13.01.104.8379 – Euro 364.000,00;

- esercizio 2025 - Euro 1.040.000,00:
 - capitolo 13.01.104.8378 – 806.000,00;
 - capitolo 13.01.104.8379 – Euro 234.000,00;

RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Welfare l'impegno e l'erogazione dei finanziamenti destinati ai contratti aggiuntivi di formazione specialistica, nonché le ulteriori determinazioni necessarie all'attuazione della presente deliberazione;

PRECISATO inoltre che l'effettiva assegnazione dei finanziamenti relativi ai contratti aggiuntivi di cui al presente provvedimento è subordinata:

- al recepimento nell'emanando decreto ministeriale dell'elenco dei contratti aggiuntivi comunicati da Regione Lombardia ed alla loro successiva messa a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

bando;

- al completamento dell'iter autorizzativo da parte di ciascun Ateneo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR);
- alla comunicazione da parte di ciascun Ateneo alla Direzione Generale Welfare delle autorizzazioni rilasciate dal MIUR e alla conseguente attivazione dei contratti aggiuntivi autorizzati;

STABILITO altresì di subordinare la corresponsione dei finanziamenti di cui trattasi alle seguenti condizioni:

- per la prima annualità di ogni contratto aggiuntivo all'assolvimento degli adempimenti di cui al precedente capoverso (ricezione da parte della Direzione Generale Welfare delle comunicazioni relative alle autorizzazioni ministeriali);
- per ogni annualità successiva, alla comunicazione acquisita dalla Direzione Generale Welfare della conferma della prosecuzione dei percorsi attivati con l'utilizzo delle risorse regionali mediante comunicazione di elenco nominativo dei contratti attivati per ogni specialità;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le premesse che si intendono qui integralmente riportate:

1. di attivare n. 94 contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica per l'anno accademico 2020/2021, secondo quanto riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 33/2009: "*3. Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del d.lgs. 368/1999, che:*
 - a) siano in possesso dei seguenti requisiti:
 1. iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;
 2. residenza in Lombardia da almeno tre anni, alla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione;
 3. non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, ad



Regione Lombardia

LA GIUNTA

esclusione del caso in cui abbiano restituito quanto percepito;

b) si impegnino, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso il SSR per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni nei cinque anni successivi al conseguimento della specializzazione.

4. Concorrono al computo del periodo di cui al comma 3, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del SSR con contratti di lavoro di qualunque tipologia, per l'accesso ai quali sia idonea la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.

5. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 3, lettera b), il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione fino all'ottanta per cento di quanto percepito, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla Giunta regionale.";

3. di stabilire che le risorse rese disponibili da Regione Lombardia, relativamente ai nuovi contratti aggiuntivi regionali (anno accademico 2020/2021) sono quantificate complessivamente in Euro 10.628.000,00 e rientrano nella disponibilità complessiva del Fondo Sanitario Regionale per gli esercizi 2021 (Euro 2.350.000,00,00), 2022 (EURO 2.350.000,00), 2023 (Euro 2.444.000,00) e 2024 (Euro 2.444.000,00) e 2025 (EURO 1.040.000,00) capitoli 13.01.104.8378 e 13.01.104.8379 del bilancio, previa loro approvazione, come di seguito dettagliato:

- esercizio 2021 - Euro 2.350.000,00:

- capitolo 13.01.104.8378 – Euro 2.000.000,00 previa variazione compensativa a valere sul capitolo 8374 del bilancio regionale 2021;
- capitolo 13.01.104.8379 – Euro 350.000,00;

- esercizio 2022 - Euro 2.350.000,00:

- capitolo 13.01.104.8378 – Euro 2.000.000,00
- capitolo 13.01.104.8379 – Euro 350.000,00;

- esercizio 2023 - Euro 2.444.000,00:

- capitolo 13.01.104.8378 – Euro 2.080.000,00;
- capitolo 13.01.104.8379 – Euro 364.000,00;

- esercizio 2024 - Euro 2.444.000,00:

- capitolo 13.01.104.8378 – 2.080.000,00;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- capitolo 13.01.104.8379 – Euro 364.000,00;
- esercizio 2025 - Euro 1.040.000,00:
- capitolo 13.01.104.8378 – 806.000,00;
 - capitolo 13.01.104.8379 – Euro 234.000,00;
4. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Welfare l'impegno e l'erogazione dei finanziamenti destinati ai contratti aggiuntivi di formazione specialistica, nonché le ulteriori determinazioni necessarie all'attuazione della presente deliberazione;
 5. di precisare che l'effettiva assegnazione dei finanziamenti relativi ai contratti aggiuntivi di cui al punto 1) è subordinata:
 - al recepimento nell'emanando decreto ministeriale dell'elenco dei contratti aggiuntivi comunicati da Regione Lombardia ed alla loro successiva messa a bando;
 - al completamento dell'iter autorizzativo da parte di ciascun Ateneo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR);
 - alla comunicazione da parte di ciascun Ateneo alla Direzione Generale Welfare delle autorizzazioni rilasciate dal MIUR e alla conseguente attivazione dei contratti aggiuntivi autorizzati;
 6. di subordinare la corresponsione dei finanziamenti di cui trattasi alle seguenti condizioni:
 - per la prima annualità di ogni contratto aggiuntivo all'assolvimento degli adempimenti di cui al precedente capoverso (ricezione da parte della Direzione generale Welfare delle comunicazioni relative alle autorizzazioni ministeriali);
 - per ogni annualità successiva, alla comunicazione acquisita dalla Direzione Generale Welfare della conferma della prosecuzione dei percorsi attivati con l'utilizzo delle risorse regionali mediante comunicazione di elenco nominativo dei contratti attivati per ogni specialità;
 7. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di comunicare al Ministero dell'Università e della Ricerca il presente provvedimento;
 8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge